Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 877 del 07/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748 del 11/07/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio: Tutela Aria e Acque
Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO**:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **23/2022** a favore della Ditta **Le Terrecotte del Sole s.r.l.** per la produzione di prodotti in ceramica per uso domestico ed ornamentale svolta nello stabilimento sito in C.da Passo Giardino Carcarella snc del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.
Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;
VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;
VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene

riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità*;*

VISTA la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta **Le Terrecotte del Sole s.r.l.**, pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente, con nota prot. n° 4260 del 22.02.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 5648/22 del 22.02.2022, volta ad ottenere il rilascio dell'AUA ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n° 59/13, per la produzione di prodotti in ceramica per uso domestico ed ornamentale svolta nello stabilimento sito in C.da Passo Giardino Carcarella snc del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME);

VISTA la nota di questo Ufficio protocollo n° 6929/22 del 03.03.2022 con la quale vengono richiesti chiarimenti ed integrazioni necessari per il proseguimento dell'iter procedurale;

VISTE le integrazioni documentali inviate tramite SUAP da parte della Ditta con nota prot. n° 9243 del 14.04.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 12298/22 del 14.04.2022;

VISTO il verbale n° 12cds A.U.A. del 16.05.2022 della Conferenza di Servizi, convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 13744/22 del 28.04.2022, durante la quale, considerando che il forno, esonerato dall'allora operante CPTA, sia un forno di processo e non termico, si decide che l'AUA dovrà essere estesa anche al titolo abilitativo di cui alla lett. c) (emissioni in atmosfera). Pertanto, interrompendo i termini procedurali, si concedono alla Ditta giorni 30 per l'inoltro delle integrazioni richieste e si decide di poter procedere, una volta acquisite le integrazioni e i pareri, qualora esaustivi, all'adozione dell'AUA;

VISTE le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 15711 del 15.06.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 19876/22 del 16.06.2022;

VISTO il parere endoprocedimentale n° 17 del 24.06.2022 con prescrizioni espresso dall'Ufficio Catasto Emissioni in atmosfera e Controlli di questa Direzione;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni per lo scarico delle acque reflue e meteoriche e N.O. acustico espresso dall'Area Tecnico-Urbanistica e LL.PP. del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME), trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 16902 del 24.06.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21187/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);

CONSIDERATO che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 29.06.2022.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale n° 23/2022** a favore Ditta **Le Terrecotte del Sole s.r.l.**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a), c) ed e) del D.P.R. n° 59/13, per la produzione di prodotti in ceramica per uso domestico ed ornamentale svolta nello stabilimento sito in C.da Passo Giardino Carcarella snc del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall'insediamento produttivo rispettando i limiti previsti dalla Tab. 3, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) In particolare il Gestore dovrà:

1. provvedere, annualmente, ad eseguire analisi chimiche sul refluo produttivo, da campionarsi in modalità medio 3 h, preferibilmente a cura di Tecnico abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD_5, Solidi Sospesi, frazioni dell'Azoto inorganico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Piombo, Ferro, Nichel, Cromo totale, Alluminio, Rame e Saggio di tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. mantenere separata la linea dei servizi igienici, che potrà congiungersi ai sistemi di scarico aziendale posti a valle del comparto di sedimentazione, prevedendo comunque distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue industriali;
3. installare un contatore volumetrico al pozzo in concessione;
4. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva dei sedimenti accumulati, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione.
5. garantire il destino dei prodotti della depurazione nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dall'ottenimento dell'AUA, copia di convenzione/contratto con ditta qualificata ai fini dello smaltimento;
6. non immettere nella rete fognaria sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possano provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
7. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altri insediamenti produttivi;
8. sospendere lo scarico in caso di anomalia nella sua composizione (superamento dei limiti tabellari), provvedendo a smaltire i reflui come rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06, fino alla normalizzazione dei valori parametrali;
9. dare notizia, anticipatamente ad ogni intervento, di ogni variazione del ciclo tecnologico o della dotazione depurativa, al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Inquinante	Limiti *(espressi in mg/Nm³ anidri)*	Sistema di abbattimento
E_1	Forno di cottura	Ossidi di zolfo (1) (2) Ossidi di azoto (1) (2) Fenoli e Aldeidi (1 (2) Polveri (3)	≤1500 ≤1500 ≤40 ≤40	Nessuno

(1) D.Lgs 152/06 All. 1 alla Parte V, Parte III punto 8
(2) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di O_2 nell'effluente gassoso del 18%
(3) D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010 Art. 2 lett.b)

Art. 5) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale,** la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione e all'ARPA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. Il Gestore è tenuto, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 6) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 7) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

1. il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. il condotto, la sezione e la piattaforma di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. i requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
5. nel caso di superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;

8. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 8) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 9) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, alla STA di Messina, un "**Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
6. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse;
7. quantità di acque attinte dal pozzo e dall'acquedotto (lettura dei contatori), modalità di gestione del sistema di trattamento dei reflui, quantitativo di scorie prodotte dalla depurazione e loro destino, analisi del refluo;
8. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 10) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 11) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 12) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 14) Il presente atto ha una durata di quindici anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 15) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Santo Stefano di Camastra (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 16) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Passo Giardino Carcarella snc del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 04.07.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)